

STATUTO**ELEMENTI COSTITUTIVI****Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI***Art. 1**Comune di Blessagno – Provincia di Como*

1. La Comunità di Blessagno è Ente Autonomo Locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge Generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

*Art. 2**Territorio e sede comunale*

1. Il territorio del Comune di Blessagno è costituito dalle seguenti frazioni: Blessagno e Lura, storicamente riconosciute dalla Comunità. Gli abitanti sono da sempre denominati «gambitt».

2. Il territorio del comune si estende per kmq. 3,57 e confina con i Comuni di: Castiglione Intelvi, San Fedele Intelvi, Dizzasco, Pigra, Laino.

3. Il Palazzo Civico Sede Comunale, è ubicato in Blessagno.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle frazioni e della Sede Comunale può essere proposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

*Art. 3**Albo Pretorio*

1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinarsi ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

*Art. 4**Stemma e gonfalone*

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome «Comune di Blessagno».

2. L'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali è vietato.

*Art. 5**Finalità*

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

4. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori ed ai disabili.

5. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del

suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause inquinanti.

6. Il Comune adotta le misure necessarie per tutelare il patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico.

7. Il Comune promuove l'istruzione e la cultura, tutela il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

8. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo.

9. Favorisce le libere aggregazioni di persone in associazione o movimenti.

10. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni o movimenti, ai sensi dell'art. 7 comma 5° della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

11. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

12. Il Comune coordina le attività commerciali, tutela e promuove l'artigianato e l'agricoltura e sostiene forme di autogestione fra i lavoratori.

*Art. 6**Programmazione e forme di cooperazione*

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio e provvede per quanto di propria competenza alla loro individuazione ed attuazione.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune valorizza le singole forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, assicura agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato l'accesso alle strutture ed ai servizi.

5. Il Comune per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende municipalizzate;

b) la partecipazione a consorzio ed a società per azioni a prevalente capitale pubblico;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

ORDINAMENTO STRUTTURALE**Titolo II
ORGANI ELETTIVI***Art. 7**Organi*

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

*Art. 8**Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro entrata in carica e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

*Art. 9**Competenze*

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le com-

petenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10 Attribuzioni

1. Attribuzioni del Consiglio in materia di normazione e di organizzazione.

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali:

a) adozione e revisione degli Statuti del Comune e delle aziende speciali;

b) adozione e revisione di regolamenti;

c) fissazione dei principi organizzativi generali degli Uffici e dei servizi comunali, disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; determinazione della dotazione organica per qualifiche e/o livelli retributivo-funzionali e relative variazioni.

2. Attribuzioni del Consiglio in materia economico-finanziaria.

Il Consiglio ha competenza ad adottare i seguenti atti fondamentali:

a) relazione previsionale e programmatica;

b) bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni;

c) conto consuntivo;

d) piani finanziari preliminari agli investimenti ed ai progetti di opere pubbliche che producono oneri indotti sui bilanci successivi;

e) pareri da rendere sui programmi e sui bilanci;

f) istituzioni, ordinamento dei tributi e determinazione delle relative tariffe, escluse le variazioni meramente quantitative che non incidano sugli aspetti regolamentari;

g) assunzione mutui;

h) contratti di locazione finanziaria;

i) emissione di prestiti obbligazionari;

l) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni immobiliari ed alla somministrazione e fornitura di beni a carattere continuativo, quali utenze elettriche, idriche, telefoniche, forniture di combustibili e carburanti, polizze assicurative, forniture di generi di ordinario consumo per gli uffici e servizi comunali, nonché quelle relative agli acquisti e manutenzione automezzi, apparecchiature, attrezzature e beni strumentali durevoli per gli uffici e servizi comunali, che rimangono nella competenza residuale della Giunta Comunale.

3. Attribuzioni del Consiglio in materia di pianificazione e programmazione territoriale.

Il Consiglio ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali:

a) piani territoriali, piano regolatore generale, relative variazioni generali e/o particolari, eventuali deroghe;

b) adozione e variazione di regolamento edilizio;

c) approvazione e variazione dei programmi pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici generali e particolari;

d) adozione e varianti dei piani particolareggiati, dei piani di edilizia economica e popolare, dei piani degli insediamenti produttivi e loro approvazione, salvi i casi

di attribuzione alla Giunta Comunale della sola approvazione in base alla Legge Regionale;

e) adozione e varianti dei piani urbanistici attuativi (piani di lottizzazione e piani di recupero) non compresi negli atti fondamentali (piano regolatore, PPA);

f) piani di settore;

4. Attribuzioni del Consiglio in materia di opere pubbliche.

Il Consiglio ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali:

a) programmi annuali e pluriennali e loro varianti, anche ad integrazione e/o specificazione di quelli contenuti nei bilanci previsionali;

b) progetti di massima ed esecutivi e loro varianti, che non siano già stati espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o in quelli che ne costituiscano mera esecuzione;

c) scelta delle modalità di aggiudicazione dei lavori, sempreché la stessa non risulti già effettuata in sede di approvazione di uno degli atti fondamentali di cui sopra.

5. Attribuzioni del Consiglio in materia di rapporti con altri enti.

Il Consiglio ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali:

a) approvazione dello schema delle convenzioni da stipularsi con altri Comuni, Consorzi con la Provincia e con altri Enti;

b) costituzione e modificazione di forme associative consortili;

c) ratifica dell'adesione da parte del Sindaco ad accordi di programmi che comportino variazioni agli strumenti urbanistici;

d) costituzione e modificazione di rapporti con comunità diverse finalizzati alla promozione locale.

6. Attribuzioni del Consiglio in materia di decentramento e partecipazione popolare.

Il Consiglio ha competenza esclusiva ad adottare gli atti fondamentali riguardanti l'istituzione degli organismi di partecipazione popolare, la determinazione dei relativi compiti e l'adozione delle norme di funzionamento in attuazione alla Legge e dello Statuto.

7. Attribuzioni del Consiglio in materia di servizi pubblici locali.

Il Consiglio ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali:

a) assunzione diretta e conseguente scelta delle forme di gestione nell'ambito di quelle previste dalla legge;

b) costituzione di aziende speciali ed istituzioni;

c) partecipazione del Comune a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale;

d) approvazione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, nonché da parte di enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

e) approvazione del piano-programma del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, dei conti consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni;

f) affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

8. Attribuzioni del Consiglio in materia elettorale di funzionamento interno e di nomine.

Il Consiglio ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti provvedimenti relativi:

a) alla convalida dei consiglieri eletti;

b) alla elezione del Sindaco e della Giunta secondo le modalità previste dalla legge;

c) alle mozioni di sfiducia costruttiva nei confronti della Giunta;

d) alle altre mozioni presentate dai consiglieri;

e) alla sostituzione di singoli assessori dimissionari o cessati dall'Ufficio per altra causa;

f) alla revoca, su proposta del Sindaco, dei singoli assessori nonché alla conseguente sostituzione;

g) alla nomina, designazione e revoca dei rappre-

sentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati;

h) alla nomina, designazione e revoca dei componenti di organismi, commissioni e comitati operanti nell'interno dell'Amministrazione Comunale, nel solo caso in cui sia prevista la rappresentanza della minoranza consiliare o sia comunque previsto il sistema della nomina con voto limitato.

Art. 11

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 33/2° lettera b) della Legge 142/90.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli Assessori.

5. Il Consigliere Anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

6. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Consigliere anziano ed è pubblica.

7. La votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

8. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 16 e 17 del presente Statuto.

9. Non si fa luogo all'elezione del sindaco e degli Assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Art. 12

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. È consigliere anziano il consigliere che ha riportato il numero individuale di voti più alto, intendendo con esso la somma dei voti di lista più le preferenze personali.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.

Art. 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

4. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo comunicato al Sindaco per iscritto, non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 14

Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili per l'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 15

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale può essere convocato anche per richiesta di un quinto dei consiglieri in carica che predispongono gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

2. Nei casi in cui al precedente punto 1, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

Art. 16

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si intende validamente costituito con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

Art. 17

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono la maggioranza semplice o, nei casi previsti dalla legge, la maggioranza qualificata dei voti espressi.

2. Nel computo dei voti espressi non si calcolano le schede bianche e nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 18

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche;

2. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 19

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 20

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio di proporzionale.

3. Le commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti e aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 21*Commissioni speciali*

1. Commissioni speciali possono essere costituite con compiti specifici, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza di consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e i termini per la conclusione dei lavori.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

**LA GIUNTA COMUNALE
ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA**

Art. 22*Composizione della Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di n. quattro Assessori.

Art. 23*Elezione del Sindaco ed egli Assessori*

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli Assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.

2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di assessore.

2. L'elezione del Sindaco e degli Assessori è preceduta:

a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore ed illustrate dal candidato alla carica di Sindaco; le proposte, con l'allegato documento devono essere depositate in Comune almeno ventiquattro ore prima della adunanza nella quale si discute delle elezioni;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute.

Art. 24*Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore*

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 25*Durata in carica - Surrogazioni*

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni l'Assessore Anziano e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa di decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, le funzioni relative vengano assunte dal Sindaco che può delegarle ad altro assessore.

4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un as-

sessore, le relative funzioni vengono assunte dal Sindaco.

Art. 26*Revoca della Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata ai Consiglieri Comunali, al Sindaco ed alla Giunta tramite Messo.

6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere Anziano.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 27*Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori*

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determina la cessazione della carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine dei sessanta giorni, di cui all'art. 39 comma 1 lettera b) n. 1), della legge 8 giugno 1990 n. 142. Qualora le dimissioni siano presentate alla adunanza della Giunta comunale o del Consiglio Comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, per la eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 dell'art. 23 del presente Statuto.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 28*Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore*

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della Legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione tramite messo all'interessato della proposta di decadenza.

3. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 25 comma 2, del presente Statuto.

4. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 25 del presente Statuto.

Art. 29*Revoca degli assessori*

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione

del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione tramite messo della proposta di revoca dell'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 25 del presente Statuto.

ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO

Art. 30

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabiliti dal Sindaco, il quale conferisce le deleghe.

5. Le funzioni di Vice Sindaco vengono conferite dal Sindaco ad un assessore di sua fiducia per garantirne la sostituzione in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, nell'ipotesi di cui all'art. 25, comma 2, del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche nella prima adunanza del Consiglio Comunale.

7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 31

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi di decentramento ed agli organi burocratici.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 32

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Alle sedute della Giunta ha la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I dispositivi delle deliberazioni devono essere comunicati ai capigruppi consiliari nei modi stabiliti dal regolamento.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 22 del presente Statuto.

Art. 33

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi

di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Art. 34

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori e ne informa il Consiglio;

e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha la facoltà di delega;

g) sentita la Giunta, promuove ed assume iniziative per concludere gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

h) convoca i comizi per i referendum consultivi;

i) adotta ordinanze ordinarie;

l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, sentiti i pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti delle competenti commissioni;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, che la legge assegna alla competenza del comune, sentita la Giunta;

n) sentita la Giunta, assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;

p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

q) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

r) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi;

s) ordina beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione della Giunta;

t) liquida spese regolarmente ordinate;

u) liquida compensi ed indennità al personale ove sono già predeterminati per legge o per regolamento.

Art. 35

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente o presso tutti gli uffici servizi e informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente e avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società

appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 36

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e, sentita la Giunta, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Parimenti provvede alla convocazione quando è fatta richiesta da 1/5 dei consiglieri;

b) convoca i capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale e/o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o a consiglieri comunali);

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al Segretario Comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Titolo III

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 37

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi;

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestione, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 38

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali sia stata attribuita competenza;

d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

e) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto con conseguente relazione al Sindaco e alla Giunta;

f) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;

g) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente.

Art. 39

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 40

Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione – Coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e, sentito il Sindaco, adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 41

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta. Può partecipare, se richiesto dal Sindaco, alle riunioni delle commissioni e degli altri organismi previsti dalla legge e ne cura i verbali.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette all'eventuale controllo.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Titolo IV UFFICI

Art. 42

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti – obiettivi e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolte da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

*Art. 43
Struttura*

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

*Art. 44
Personale*

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità organizzative della commissione della disciplina.

*Art. 45
Collaborazioni esterne*

1. La Giunta, con deliberazione motivata e con convenzione a termine può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

*Art. 46
Responsabilità disciplinare del personale*

1. Il regolamento organico del personale determina, secondo le norme per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede, dal Segretario e da un dipendente designato ogni anno dal personale del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. La normativa regolamentare relativa alla designazione del rappresentante dovrà garantire che ogni dipendente sottoposto alla commissione di disciplina sia giudicato da personale di qualifica almeno pari a quella da lui rivestita.

**Titolo V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

*Art. 47
Modalità di erogazione dei servizi*

1. In attuazione dell'art. 5 del presente Statuto, il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, produttività ed economicità, ricercando anche collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.

2. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali i cui fini statutari comprendano la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

3. Ai fini dell'adozione delle deliberazioni relative all'assunzione di servizi la Giunta Comunale può avvalersi di relazione redatta dal revisore dei conti che illustri gli aspetti economici e finanziari della proposta.

*Art. 48
Controllo sulla partecipazione a forme societarie*

1. Il Sindaco o chi rappresenta il Comune nella società di cui al comma 1 del precedente articolo riferisce annualmente, in occasione dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento della società cui il Comune partecipa mediante relazione allegata al conto stesso, comprendente copia dell'ultimo bilancio.

*Art. 49
Gestione in economia*

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

*Art. 50
Aziende speciali*

1. Il Consiglio delibera la costituzione di aziende speciali, enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e ne approva lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda speciale:

a) il consiglio di amministrazione i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza prevista dal precedente art. 17;

b) il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale, con votazione separata, prima della nomina degli altri componenti del consiglio di amministrazione, ma con le stesse modalità;

c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, da nominarsi mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

3. Per la revoca e la sfiducia costruttiva degli amministratori, compreso il Presidente, delle aziende speciali, si applicano le norme previste dalla legge, e dal presente Statuto per la Giunta ed i suoi singoli componenti.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

5. Spetta al Comune che vi provvede tramite il Consiglio, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi speciali.

*Art. 51
Istituzioni*

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consi-

glio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 52

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina in numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generali previsti dal regolamento.

Art. 53

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 54

Il Direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 55

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 56

Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 57

Gestione associata e di servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 58

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su

certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 59

Bilancio e conto consuntivo

1. Il Comune delibera entro il termine di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura dei programmi, servizi ed interventi.

3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

4. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 60

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 61

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti ai sensi dell'art. 57, comma 8, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Allo stesso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dall'art. 2399 del Codice Civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempimento, ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 62

Controllo economico della gestione

1. È introdotto nell'organizzazione amministrativa del Comune, previo adeguamento del sistema informativo, il controllo economico interno della gestione, da attuarsi secondo le norme del regolamento di contabilità, con lo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata, contenendo nel contempo il tasso di espansione della spesa comunale.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**Titolo VII
RAPPORTI CON LA COMUNITÀ LOCALE****Art. 63***Rapporti tra Comune e associazioni*

1. Il Comune favorisce con appositi interventi le associazioni e le società cooperative che operano nei settori economico-sociale, culturale, sportivo, ricreativo, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il Comune può stipulare, con associazioni e società cooperative operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

3. Il Comune consulta le associazioni e le società cooperative di cui al comma 1 del presente articolo, come pure altre associazioni operanti nell'ambito del territorio del Comune.

4. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente il Comune può istituire apposite Consulte costituite e regolate con deliberazioni consiliari e composte da membri di nomina comunale e da membri rappresentanti i sindacati, le altre organizzazioni sociali, le cooperative, le associazioni sportive e culturali.

Art. 64*Partecipazione alla formazione di atti*

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta Comunale o delle competenti Commissioni Consiliari o indirettamente, interpellando i rappresentanti di categorie.

2. Il comma 1 non si applica nell'adozione di atti relativi a tributi e ad atti per i quali la legge, lo Statuto o il regolamento per il decentramento prevedono apposite forme di consultazione.

Art. 65*Istanze, petizioni e proposte*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine che sarà fissato nel regolamento, dal Sindaco, o dal Segretario Comunale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Tutti i cittadini possono rivolgere, in forma collettiva, petizione agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

4. Cittadini elettori del Comune in numero di almeno sessanta possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro il termine che sarà fissato nel regolamento all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

**Titolo VIII
REFERENDUM CONSULTIVI****Art. 66***Titolarità e ambito di esercizio*

1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum consultivo l'elemento di collegamento organico tra la comunità e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

2. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati può deliberare l'indizione di referendum consultivi tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia.

3. Anche i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere l'indizione di referendum consultivi.

4. Le iniziative referendarie di cui ai commi precedenti possono riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;

b) personale del Comune e delle aziende municipalizzate;

c) regolamento interno del Consiglio comunale;

d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;

e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;

f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale (mutui, P.R.G. e varianti);

g) pareri richiesti da disposizioni di legge.

5. Sono altresì esclusi referendum su materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.

6. La richiesta di referendum di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno il trenta per cento (30%) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 67*Giudizio preventivo di ammissibilità*

1. Il Consiglio Comunale, dopo la presentazione dei quesiti e prima dell'inizio della raccolta delle firme da parte del comitato promotore, valuta l'ammissibilità del referendum ai sensi del 4° comma dell'articolo precedente.

2. In ordine alla ipotesi di cui al precedente comma il Consiglio Comunale si pronuncia a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 68*Effetti del referendum*

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui la risposta affermativa ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori aventi diritto di voto.

2. Se l'esito del referendum è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.

3. Se l'esito del referendum è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio, entro lo stesso termine, la deliberazione anzidetta.

4. Il referendum non può essere ripetuto, sulla medesima materia, se non siano trascorsi almeno 5 anni.

**Titolo IX
FORME COLLABORATIVE****Art. 69***Principio di cooperazione*

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 70*Convenzioni*

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche indivi-

quando nuove attività di comune interesse ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

*Art. 71
Consorzi*

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economie di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 70, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

*Art. 72
Unione di Comuni*

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 69 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

*Art. 73
Accordi di programma*

1. Il Comune per la realizzazione di opere interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connessione adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

*Art. 74
Diritto di accesso*

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli

atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

*Art. 75
Diritto di informazione*

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Titolo X
ATTIVITÀ NORMATIVA**

*Art. 76
Statuto*

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

*Art. 77
Regolamenti*

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo: dopo l'adozione della delibera di conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

*Art. 78
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute*

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 79

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 80

Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura e con la maggioranza di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le relative proposte non possono essere esaminate dal Consiglio se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa iscrizione all'ordine del giorno.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto stesso o dell'ultima modifica.